

Repertorio n. 18037 -----

Raccolta n. 4912 -----

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI A PARTECIPAZIONE  
PUBBLICA PER LA GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CT. 2** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemila, il giorno trenta del mese di dicembre. -----

-----30.12.2002 -----

In Catania, nel mio studio sito in Viale della Libertà n. 209. -----

Innanzi a me Carlo Saggio, notaio in Catania, iscritto nel Collegio notarile del Distretto di Catania, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi gli infrascritti comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziato. -----

----- **SONO PRESENTI:** -----

- **"PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA"**, con sede in Catania, Via Prefettura n. 14, codice fiscale 00397470873 rappresentata dall'assessore Cristalli Salvatore, nato a Mascali il 5 giugno 1958, quale procuratore dell'onorevole Musumeci Sebastiano, nato a Militello in Val di Catania il 21 gennaio 1955, e questi quale Presidente della Provincia Regionale di Catania e, quindi legale rappresentante, giusta procura speciale da me Notaio ricevuta in data odierna rep. N. 18021 e legittimato a quest'atto giusta delibera del Commissario ad acta, nominato con D.D.G. Enti Locali n. 4556 servizio 2 dell'11.12.2002, n. 88 del 20 dicembre 2002 ; -
- **"COMUNE DI VALVERDE"**, con sede in Valverde, Piazza del Santuario, codice fiscale 081003250875, in persona di Maiorca Salvatore, nato a Catania il 19 luglio 1940, domiciliato presso la Casa Comunale, Commissario ad acta presso il detto

Comune nominato con D.D.G. Enti Locali n. 4506 servizio 2 dell'11 dicembre 2002 e quindi in rappresentanza del detto comune, legittimato a quest'atto giusta delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2002, immediatamente esecutiva, e successiva propria deliberazione n. 1 del 16 dicembre 2002; -----

- **“COMUNE DI VIAGRANDE”**, con sede in Viagrande, Piazza S. Mauro, codice fiscale 00651130874, in persona di Sanfilippo Vincenzo, nato a Viagrande il 5 novembre 1957, domiciliato presso la Casa Comunale, Sindaco pro tempore e quindi in rappresentanza del detto Comune, legittimato a quest'atto giusta delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 12 dicembre 2002, immediatamente esecutiva, e successiva deliberazione del Commissario ad acta, nominato con D.D.G. Enti Locali n. 4507 servizio 2 dell'11.12.2002, n.2 del 18 dicembre 2002; -----

- **“COMUNE DI TRECASTAGNI”**, con sede in Trecastagni, Piazza Marconi, codice fiscale 00744880873, in persona di Maiorca Salvatore, sopra meglio generalizzato, Commissario ad acta nominato con D.D.G. Enti Locali n. 4504 servizio 2 dell'11 dicembre 2002 e quindi in rappresentanza del detto comune, legittimato a quest'atto giusta delibera del Consiglio Comunale n. 162 del 19 dicembre 2002, immediatamente esecutiva; -----

- **“COMUNE DI ACIREALE”**, con sede in Acireale, Piazza Duomo, codice fiscale 02269890873, in persona di Raiomondi Massimo, nato a Catania il giorno 8 luglio 1932, domiciliato presso la Casa Comunale, Commissario straordinario del detto Comune e quindi in rappresentanza del detto comune, legittimato a quest'anno giusta delibera del Consiglio Comunale n. 113 del 12 dicembre 2002, immediatamente esecutiva, e successiva deliberazione del Commissario ad acta, nominato con D.D.G. Ente Locali n. 4457 servizio 2 dell'11.12.2002, n. 114 del 17 dicembre 2002; -----

- **“COMUNE DI ACI BONACCORSI”**, con sede in Aci Bonaccorsi, Via Etna, codice fiscale 00210150876, in persona di Di Mauro Vito, nato ad Aci Bonaccorsi il giorno 11 luglio 1949, domiciliato presso la Casa Comunale n. 50 del 11 dicembre 2002, immediatamente esecutiva, e successiva deliberazione del Commissario ad acta , nominato con D.D.G. Enti Locali n. 4453 servizio 2 dell’11.12.2002, n. 51 del 187 dicembre 2002; -----
- **“COMUNE DI SANTA VENERINA”**, con sede in Santa Venerina, Piazza Regina Elena, codice fiscale 00482350873, in persona di Tosto Rosario, nato a Catania il 26 agosto 1954, domiciliato presso la Casa Comunale, Commissario ad acta presso il detto Comune nominato con D.D.G. Enti Locali n. 4502 servizio 2 dell’11 dicembre 2002 e quindi in rappresentanza del detto comune, legittimato a quest’atto giusta delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 9 dicembre 2002, immediatamente esecutiva, e successiva propria deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2002; -----
- **“COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA”**, con sede in Zafferana Etnea, Via della Montagna, codice fiscale 00397740879, in persona di Maccarrone Salvatore, nato ad Acireale il 21 novembre 1957, domiciliato presso la Casa Comunale, Commissario ad acta nominato con D.D.G. Enti Locali n. 4509 servizio 2 dell’11 dicembre 2002 e quindi in rappresentanza del detto comune, legittimato a quest’atto giusta la propria deliberazione n. 66/ del 17 dicembre 2002; -----
- **“COMUNE DI ACICASTELLO”**, con sede in Aci Castello, Via Dante, codice fiscale 00146380878, in persona di Pignataro Pietro, nato ad Adrano il giorno 1 luglio 1953, domiciliato presso la Casa Comunale, Commissario ad acta presso il detto Comune nominato con D.D.G. Enti Locali n. 4455 servizio 2 dell’11 dicembre

2002 e quindi in rappresentanza del detto comune, legittimato a quest'atto giusta propria deliberazione n. 1 del 20 dicembre 2002; -----

- **“COMUNE DI ACI CATENA”**, con sede in Aci Catena, Via Vittorio Emanuele, codice fiscale 00146380878, in persona di Pignataro Pietro, nato ad Adrano il giorno 1 luglio 1953, domiciliato presso la Casa Comunale, Commissario ad acta presso il detto Comune nominato con D.D.G. Enti Locali n. 4455 servizio 2 dell'11 dicembre 2002 e quindi in rappresentanza del detto Comune, legittimato a quest'atto giusta propria deliberazione n. 1 del 20 dicembre 2002; -----

- **“COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO”**, con sede in Aci Sant'Antonio, Piazza Regina Margherita, codice fiscale 00410340871, in persona Pulvirenti Alfio, nato ad Aci Sant'Antonio il 4 aprile 1956, domiciliato presso la Casa Comunale, Sindaco pro tempore e quindi in rappresentanza del detto comune, legittimato a quest'atto giusta deliberazione del Commissario ad acta, nominato con D.D.G. Enti Locali n. 4456 servizio 2 dell'11.12.2002, n. 4 del 20 dicembre 2002. -----

Tutti gli atti di legittimazione e rappresentanza sopra citati si allegano al presente atto sotto le lettere da “A” a “R”, dispensandomi i comparenti dal darne la lettura. -----

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue. -----

#### ----- **ARTICOLO 1** -----

È costituita tra la Provincia Regionale di Catania ed i Comuni sopra indicati una società per azioni a partecipazione pubblica, con capitale interamente pubblico o misto ex art. 22 della legge 142/1190, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, e successive modifiche e integrazioni, denominata -----

----- **“ACIAMBIENTE S.P.A.”** -----

----- **ARTICOLO 2** -----

La società ha sede in Catania presso la Provincia Regionale di Catania alla via Prefettura n. 14. -----

Con deliberazioni adottate ai sensi di legge, possono essere istituite altrove sedi secondarie, filiali e dipendenze. -----

----- **ARTICOLO 3** -----

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge. -----

----- **ARTICOLO 4** -----

Le norme che dovranno regolare la vita ed il funzionamento della società sono contenute nello statuto sociale, composto da 32 (trentadue) articoli, che al presente atto si allega sotto la lettera "S", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio datane ai componenti. -----

----- **ARTICOLO 5** -----

La società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) CT. 2 secondo quanto specificatamente previsto all'articolo cinque dell'allegato statuto sociale. -----

----- **ARTICOLO 6** -----

Il capitale sociale è fissato in euro 100.000,00 (centomila/00), suddiviso in numero 100.000 azioni del valore nominale di 1,00 (uno/00) euro ciascuna. -----

Esso viene sottoscritto dai soci nella maniera che segue: -----

- Provincia Regionale di Catania: euro 10.000,00, pari a n. 10.000 azioni; -----
- Comune di Valverde: euro 4.356,00 pari a n. 4.356 azioni; -----
- Comune di Viagrande: euro 3.855,00 pari a n. 3.855 azioni; -----

- Comune di Trecastagni: euro 4.919,00 pari a n. 4.919 azioni; -----
- Comune di Acireale: euro 30.048,00 pari a n. 30.048 azioni; -----
- Comune di Aci Bonaccorsi: euro 1.497,00 pari a n. 1497 azioni; -----
- Comune di Santa Venerina: euro 4.639,00 pari a n. 4639 azioni; -----
- Comune di Zafferana Etnea: euro 4.775,00 pari a n. 4775 azioni; -----
- Comune di Aci Castello: euro 11.340,00 pari a n. 11340 azioni; -----
- Comune di Aci Catena: euro 15.474,00 pari a n. 15.474 azioni -----
- Comune di Aci Sant'Antonio: euro 9.097,00 pari a n. 9.097 azioni. -----

Una quota pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00) del suddetto capitale sociale è stata già versata in denaro contante presso il Banco di Sicilia S.p.A. – Agenzia 2126 di Palermo in data odierna. -----

La restante quota del capitale sarà versata dai soci nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo. -----

La documentazione giustificativa si allega al presente atto sotto la lettera "T", dispensandomi i componenti dal darne lettura. -----

----- ARTICOLO 7 -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2003. -----

----- ARTICOLO 8 -----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette componenti, a comporre il quale – per il primo triennio – vengono nominati: -----

- Garozzo Vincenzo, nato ad Acireale il quattro febbraio millenovecentosessantatré, residente in Acireale via Don Ignazio n. 15, codice fiscale GRZ VCN 63B04 A028N, presidente, -----

- Brischetto Orazio, nato a Piedimonte Etneo il venti agosto millenovecentocinquantotto, residente ad Acireale in Via Rigoletto n. 9/a, codice fiscale BRS RZO 58M20 G597O, vice presidente, -----
- Fina Dario, nato a Catania il due luglio millenovecentosettantatrè, residente in Acireale via Sottotenente V. Barbagallo n. 87/S, codice fiscale FNI DRA 73L02 C351V, consigliere, -----
- Sapienza Salvatore Filippo, nato ad Aci Catena il sei settembre millenovecentoquarantatrè, residente ad Aci Catena in Via Marchese di Casalotto n. 28, codice fiscale SPN SVT 43P06 A027O, consigliere, -----
- Scalia Angelo, nato a San Giovanni La Punta il ventisette novembre millenovecentoquarantaquattro, residente San Giovanni La Punta in Via della Regione n. 360, codice fiscale SCL NGL 44S27 H922G, consigliere, -----
- Spadaro Roberto, nato a Caltagirone il diciannove novembre millenovecentocinquantuno, residente a San Giovanni La Punta in Via Soldato Trovato n. 31, codice fiscale SPD RRT 51S19 B428B, consigliere, -----
- Fichera Sebastiano, nato ad Aci Catena il dieci agosto millenovecentosessantotto, residente ad Aci Catena in Via Pizzetti n.85, codice fiscale FCH SST 68M10 A027O, consigliere, -----
- Orlando Biagio, nato a Catania il ventiquattro settembre millenovecentosessanta, codice fiscale RLN BGI 60P24 C351C, presidente, -----
- Camarda Mauro, nato a Catania il ventinove agosto millenovecentosessanta, codice fiscale CMR MRA 60M29 C351L, sindaco effettivo, -----
- Maugeri Sebastiano, nato ad Aci Castello il quattordici luglio millenovecentocinquantuno, codice fiscale MGR SST 51L14 A026X, sindaco effettivo, -----

- Messina Lucio, nato ad Acireale il ventitré gennaio millenovecentocinquantuno, codice fiscale MSS LCU 51°23 A028A, sindaco supplente, -----

- Magnano Lucia, nata a Siracusa il ventiquattro settembre millenovecentocinquantatrè, codice fiscale MGN LCU 53P64 I754X, sindaco supplente. ----

- Tutti aventi la qualifica di revisore contabile -----

----- ARTICOLO 9 -----

I comparenti danno espresso mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione a ritirare le somme versate quali decimi del capitale sociale, non appena completate le pratiche per la costituzione della società. -----

----- ARTICOLO 10 -----

Le spese relative al presente atto e quelle relative ai conseguenti adempimenti imposti dalla legge, ivi compresi onorari per prestazioni professionali, per un ammontare globale approssimativo di euro 15.000,00, per come mi dichiarano i comparenti, sono poste a carico della società. -----

Richiesto ho ricevuto quest'atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da scritto su tre fogli per pagine dieci fin qui da me letto ai comparenti che lo approvano. -----

F.to: Salvatore Cristalli, Salvatore Maiorca, Sanfilippo Vincenzo, Massimo Raiomondi, Di Mauro Vito, Tosto Rosario, Salvatore Maccarrone, Michele Toscano, Pignataro Pietro, Alfio Pulvirenti, -----

----- CARLO SAGGIO NOTAIO

Allegato "S" all'atto con i numeri 18037 di repertorio e 4912 di raccolta -----

----- STATUTO SOCIALE -----

----- TITOLO I -----

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO –  
EROGAZIONE DEI SERVIZI -----

----- Art. 1 -----

----- Costituzione – Denominazione -----

E' costituita una Società per azioni denominata -----

----- “ACIAMBIENTE S.p.A.” -----

di seguito denominata Società, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, tra la Provincia regionale di Catania ed i Comuni dell'Ambito territoriale ottimale CT: 2 per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza. -----

----- Art. 2 -----

----- Sede -----

La società ha sede legale ed amministrativa in Catania presso la provincia Regionale di Catania alla via Prefettura n. 14. -----

Nei modi e nei termini previsti dalla legge potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti. -----

----- Art. 3 -----

----- Durata -----

La durata della società è stabilita fino al 2030 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge. -----

----- Art. 4 -----

----- Scopo della società -----

La costituzione della presente Società ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'Ambito

territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti. -----

----- Art. 5 -----

----- Oggetto -----

La società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O., in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere

- 
- a) raccolta differenziata;
  - b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spezzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell'A.T.O.; -----
  - c) fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti; -----
  - d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti; -----
  - e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti; -----

f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive ( art. 160, 3 comma, l.r. n. 25/93); -----

Il Piano potrà anche prevedere altri servizi uguali: -----

g) derattizzazione, disinfestazione e disinfezione; -----

h) pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza; -----

i) manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali. -----

La Società potrà svolgere altresì attività di studi e di ricerca in materia nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purchè strumentali all'oggetto sociale. -----

1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società. -----

2. Costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale. -----

----- Art. 6 -----

----- Erogazione dei servizi -----

L'erogazione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti sarà assicurato della Società con le modalità previste dalla vigente normativa. -----

- Il Consiglio d'Amministrazione della Società, entro il 30 settembre di ogni anno, aggiornando la pianificazione d'Ambito, ove necessario, delibera, con riferimento all'anno

successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati, prevedendo la copertura dei relativi costi. -----

- Gli Enti soci dovranno comunicare alla Società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio; tale data dovrà, comunque ricadere tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio. -----

- Nel caso in cui l'ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che la Società sosterrà per l'avvio del servizio stesso a decorrere dal 1° gennaio del suddetto anno. -----

Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla Società dovrà essere perequato per tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'onere a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura del servizio di RSU stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico dagli Enti Pubblici in proporzione alla quota di partecipazione. -----

Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente. -----

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o Tariffa per gli r.s.u. nei confronti degli utenti. -----

## ----- TITOLO II -----

CAPITALE SOCIALE – AZIONI ALIENAZIONE DI AZIONI – MAGGIORANZA PUBBLICA -----

----- Art. 7 -----

----- Capitale Sociale -----

1) Il capitale iniziale della società è di 100.000,00 (centomila/00) euro ed è diviso in numero 100.000 (centomila) azioni nominative ordinarie di euro 1,00 (uno/00) nominali cadauna. -----

2) Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti. -----

3) La percentuale di partecipazione alla società è determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun comune sulla base degli indici Istat al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di costituzione della società, detratta la quota azionaria spettante alla provincia.

4) La Provincia regionale può detenere una percentuale massima del 10 % delle azioni spettanti ai soci pubblici, e comunque non superiori alla percentuale del comune socio con la popolazione massima. -----

5) L'ente che aderisce alla società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale azionaria, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della società. -----

La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei comuni e della Provincia regionale avviene mediante conferimento in denaro alla società per azioni. -----

Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni e attrezzature, sia da parte dei soci pubblici, sia da parte dei soci privati, la relativa delibera assembleare disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei soci alla sottoscrizione delle nuove quote. -----

Nel caso che vi sia all'atto della costituzione della società anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un ente, tale conferimento

verrà effettuato in conto gestione e la società provvederà ad elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli enti soci. -----

La società potrà, ove ne ravvisi l'opportunità, scegliere un partner privato, a mezzo bando pubblico, per una percentuale azionaria massima pari al 49 %. -----

Il valore delle azioni da bandire è calcolato alla data in cui viene pubblicato il relativo bando, attribuendo ad esse il valore di scambio commisurato al reale patrimonio della società. La vendita delle azioni è imputabile proporzionalmente alle quote di partecipazione della parte pubblica con il duplice limite del possesso del 51 % di capitale della parte pubblica e del possesso di almeno un'azione da parte di ogni socio pubblico.

Il ricavato della vendita dovrà essere utilizzato per investimenti o per spese di gestione. -----

In caso di richiesta di ingresso di nuovi soci pubblici appartenenti al sottoambito, successivamente alla costituzione della società, si procederà ad una nuova ripartizione del capitale sociale della parte pubblica, basata sulla popolazione residente in ciascun comune, con il limite del possesso di almeno una azione da parte di ogni socio pubblico e nel rispetto di quanto stabilito al quarto paragrafo del presente articolo per la quota azionaria della Provincia regionale. -----

Nel caso in cui l'adesione alla società avvenga dopo la data di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la sottoscrizione delle azioni da parte dell'ente avviene al valore nominale al momento della costituzione della società. -----

Successivamente a tale data il comune dovrà versare alla società, oltre il valore nominale delle azioni sottoscritte, un sopra prezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, calcolato sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle azioni: 10 % del suddetto valore per il primo anno, 25 % per il secondo, 45 % per il terzo, 70 % per il quarto, 90 %

per il quinto, dopo il quinto anno alle azioni sarà attribuito valore di scambio commisurato con il reale patrimonio della società al momento dell'adesione. -----

I versamenti liberatori delle azioni sottoscritte sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'assemblea degli azionisti, dal consiglio di amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni. Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell'assemblea. -----

----- Art. 8 -----

----- Azioni -----

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un socio titolare per ciascuna azione. -----

Ogni azione dà diritto ad un voto. -----

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto. La società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge. -----

----- Art. 9 -----

----- Alienazione di azioni -----

Nel caso di vendita di azioni da parte di un socio pubblico, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario e potrà avvenire solo tra soggetti della parte pubblica. -----

I soci pubblici hanno diritto di prelazione proporzionalmente alla partecipazione già posseduta. Il prezzo di acquisto sarà quello relativo alla quota parte del capitale della società, al valore nominale di sottoscrizione. -----

Il socio pubblico che voglia vendere la propria quota, dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione ed agli altri soci pubblici, indicando le condizioni di pagamento. Ciascun socio potrà comunicare al

socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare. -----

Nel caso di vendita delle azioni da parte del socio privato, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario. -----

I soci pubblici hanno diritto di prelazione in quote proporzionali a quelle già possedute. -----

Il socio privato che voglia vendere la propria quota dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione ed agli altri soci, indicando il valore nominale della quota, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento. -----

Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i soci esercitano il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare. -----

Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato in tutto o in parte, il trasferimento delle azioni ad un diverso socio privato è subordinato, ai sensi dell'art. 2355 del codice civile al possesso dei requisiti ed alle condizioni del bando di selezione del socio privato. -----

La procedura per l'accertamento per la sussistenza dei requisiti e del rispetto delle condizioni del bando è rimessa al consiglio di amministrazione che provvede con apposita delibera. -----

L'eventuale trasferimento di azioni in difformità a quanto prescritto nel presente articolo non è efficace nei confronti della società. -----

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, premature o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione e per cessione dei beni. -----

Ciascun socio, che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad esse la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo. -----

Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati. -----

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della società solo dopo che il consiglio di amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo. Resta fermo, comunque, che l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitano la piena disponibilità, a favore dei terzi non potrà aver luogo qualora comportasse il venir meno dei requisiti di mantenimento della partecipazione di maggioranza a soggetti pubblici locali. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera con avviso di ricevimento, agli azionisti agli indirizzi risultanti dal libro dei soci ed alla società, indirizzandole presso la sede legale. -----

----- Art. 10 -----

----- Maggioranza pubblica -----

Nel caso in cui la società delibere l'ingresso di un socio privato e, comunque, anche successivamente, per tutta la durata della società, le quote in mano pubblica dovranno comunque rappresentare almeno il 51 % del capitale. -----

La condizione di cui al comma che precede dovrà essere rispettata anche in caso di nuove emissioni azionarie. -----

----- TITOLO III -----

----- ASSEMBLEE -----

----- Art. 11 -----

----- Assemblea ordinaria e straordinaria -----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. -----

L'assemblea è ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, anche oltre tale termine, ma entro sei mesi come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa, motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. -----

L'assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e del presente statuto ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione e/o quinto (1/5) dei soci lo ritenga opportuno.

----- Art. 12 -----

----- Vincoli -----

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

----- Art. 13 -----

----- Convocazione -----

L'assemblea è convocata con avviso, da inviarsi con lettera raccomandata ai soci, consiglieri e ai sindaci, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. -----

Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

----- Art. 14 -----

----- Diritto d'intervento – Delega -----

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 del codice civile e dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. -----

All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. -----

Ogni azione dà diritto ad un voto. -----

I soci aventi diritti di intervento possono farsi rappresentare in assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 codice civile. -----

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione. -----

----- Art. 15 -----

----- Presidente e segretario assemblea -----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente. -----

In assenza di amministratori, l'assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. -----

Il presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio. -----

L'assemblea nomina un segretario scelto, preferibilmente, tra i Segretari comunali e provinciali degli enti soci o, in subordine, tra altro personale, anche esterno alla società e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal consiglio di amministrazione o dal presidente. -----

Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio. -----

----- Art. 16 -----

----- Regolarità dell'assemblea e votazione -----

L'**assemblea ordinaria** è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75 % del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole dalla maggioranza delle azioni rappresentate. ----

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari ai due quinti del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate.

L'**assemblea straordinaria** è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75 % del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75 % delle azioni presenti o rappresentate. -----

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate. -----

#### ----- TITOLO IV -----

#### -----AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' -----

#### ----- Art. 17 -----

#### ----- Consiglio di amministrazione -----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero. -----

Gli amministratori non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (Amministratori di Enti Pubblici territoriali locali e/o di altri Enti Pubblici, etc..) e debbono avere esperienza manageriale nel settore. -----

La nomina di un Consigliere è riservata alla Provincia, ai sensi dell'articolo 2458 codice civile. -----

La nomina di un Consigliere è riservata ai Comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 2458 codice civile. -----

L'elezione del/dei Consigliere/i di Amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5 % del capitale sociale. Verranno eletti i candidati, nel numero definito

dalla Assemblea, ad esclusione del Presidente e dal Vice Presidente, che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato. -----

La elezione del Presidente e del Vice Presidente avverrà con votazione palese su schede separate contenente tutti i nominativi proposti e verranno eletti i candidati rispettivamente Presidente e Vice Presidente nell'ordine delle preferenze riportate. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato.-----

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo. -----

----- Art. 18 -----

----- Poteri del consiglio di amministrazione -----

Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea. -----

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 codice civile, può delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al presidente e all'amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti. -----

----- Art. 19 -----

----- Durata in carica -----

Gli amministratori tutti daranno in carica tre anni e comunque fino ad approvazione del bilancio dell'esercizio in cui scadrebbe il loro mandato. Essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. -----

Nei confronti dell'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di pronunciamento di decadenza della carica. -----

----- Art. 20 -----

----- Funzioni del Presidente -----

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al presidente, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del codice civile. -----

Il presidente ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del consiglio di amministrazione. -----

Il presidente del consiglio di amministrazione è rieleggibile. -----

Il presidente: -----

- a) convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e la presiede; -----
- b) sovrintende al regolare andamento della società; -----
- c) riferisce all'assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione; -----
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali; -----
- e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del consiglio di

amministrazione e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione. -----

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere più anziano. La firma del vice presidente o del consigliere più anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del presidente. -----

----- Art. 21 -----

----- Amministratore delegato -----

L'amministratore delegato viene scelto dal consiglio al proprio interno, e dovrà essere scelto su indicazione dei soci pubblici anche se è presente un socio privato. In questo caso, il socio privato avrà diritto a designare il direttore generale. -----

Il consiglio di amministrazione, previo apposito atto deliberativo delegherà all'amministratore delegato almeno le seguenti attribuzioni: -----

- a) dirigere l'attività tecnica, amministrativa, finanziaria della società; -----
- b) determinare la struttura organizzativa aziendale; dirigere tutto il personale; provvedere alla istituzione di rapporti di lavoro ad eccezione dei dirigenti; -----
- c) adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi della società ed il loro organico sviluppo; -----
- d) provvedere nei limiti e con le modalità stabilite in apposito regolamento alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione dei servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della società. -----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2323, 2443, 2446, 2447 del codice civile. -----

----- Art. 22 -----

----- Consiglio di amministrazione -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente. -----

In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. -----

L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo. -----

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta scritta il vice presidente o almeno 1/3 dei membri in carica. -----

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione. -----

Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interesse e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuale, stipula di contratti per importi e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

Il verbale relativo è sottoscritto dal presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa. -----

Il consiglio di amministrazione: -----

- nomina l'amministratore delegato e ne determina il relativo compenso;

- può nei limiti di legge, delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al presidente, all'amministratore delegato; -----

- ha la facoltà di nominare e revocare il direttore generale, determinandone le funzioni ed i poteri, nel rispetto delle attribuzioni delegato. -----

- può, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso. -----

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. -----

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio si intende decaduto. -----

In ogni ipotesi di decadenza del consiglio di amministrazione si applica il disposto del IV comma dell'art. 2386 del codice civile. -----

----- Art. 23 -----

----- Compenso amministratori -----

Quando l'assemblea lo reputi opportuno, può fissare un compenso per gli amministratori, i quali hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni. -----

----- Art. 24 -----

----- Composizione collegio sindacale -----

Il collegio sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il presidente e 2 (due) supplenti. -----

L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione. -----

Al momento dell'ingresso del socio privato con una quota di partecipazione al capitale superiore al 35%, il collegio sindacale decade e dovrà essere ricostituito, riservando al socio

pubblico due sindaci effettivi ed uno supplente ed al socio privato la nomina di un sindaco effettivo e di un supplente. -----

L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti. -----

La Cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

## ----- TITOLO V -----

### -----BILANCIO ED UTILI -----

#### ----- Art. 25 -----

##### ----- Redazione bilancio -----

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. -----

Alla fine di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio sociale, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale, all'approvazione dell'assemblea. -----

#### ----- Art. 26 -----

##### ----- Approvazione bilancio -----

L'assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base pluriennale, dell'esigenza di offrire un'equa remunerazione al capitale investito. -----

L'assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione. -----

L'Assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, approva il Piano d'ambito pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione. –

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue: -----

- accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge; -----

- la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio. -----

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva. -----

----- Art. 27 -----

----- Certificazione del bilancio -----

Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. -----

Il conferimento dell'incarico è deliberato dal consiglio di amministrazione. Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'art. 3 del decreto Presidente della Repubblica sopra menzionato. Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo. Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. -----

----- TITOLO VI -----

----- SCIoglimento -----

----- Art. 28 -----

----- Liquidazione società -----

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci e il riassorbimento del personale secondo le modalità di cui all'art. 6. -----

----- Art. 29 -----

----- Domicilio soci -----

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla società. -----

----- Art. 30 -----

----- Rimando -----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle altre legge vigenti in materia di società. -----

----- Art. 31 -----

----- Controversie -----

Ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto (compreso quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria definizione sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno il terzo. -----

A questi effetti la parte che intende sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche le generalità dell'arbitro designato. -----

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i quindici giorni dalla comunicazione e/o i due arbitri designati non designano il terzo entro 15 giorni dall'ultima designazione, le designazioni saranno effettuate dal presidente del tribunale territorialmente competente ad istanza della parte più diligente. -----

Identica procedura sarà applicabile nel caso che uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio. -----

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere, decideranno secondo equità ed anche senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, e la relativa decisione, anche se resa sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti stesse, secondo le regole dell'arbitrato libero, e sarà immediatamente esecutiva. -----

Il collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il collegio medesimo sarà stato completato, salvo deroga richiesta da entrambi le parti o disposta dal collegio stesso, per un periodo non superiore a trenta giorni. -----

Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale. -----

----- Art. 32 -----

----- Norme transitorie -----

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni. Nel primo anno di gestione del servizio i Comuni e la Provincia regionale anticiperanno il pagamento

delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano d'ambito, in proporzione alle quote di partecipazione, in quattro rate da pagare entro quindici giorni dalla presentazione di fattura; ulteriori norme integrative saranno previste nel contratto di servizio. -----

F. to: Salvatore Cristalli, Salvatore Maiorca, Sanfilippo Vincenzo, Massimo Raimondi, Di Mauro Vito, Tosto Rosario, Salvatore Maccarrone, Michele Toscano, Pignataro Pietro, Alfio Pulvirenti, -----

----- CARLO SAGGIO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE -----

Catania, lì -----